Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2025, n. 13-710
Articolo 29, comma 1 della L.R. 19/2009. Prime linee di indirizzo all' Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali finalizzate alla valorizzazione del Compendio di Stupinigi.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **40** Adunanza 13 GENNAIO 2025

Il giorno 13 del mese di gennaio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Federico RIBOLDI

DGR 13-710/2025/XII

OGGETTO:
Articolo 29, comma 1 della L.R. 19/2009. Prime linee di indirizzo all' Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali finalizzate alla valorizzazione del Compendio di Stupinigi.

A relazione di: Vignale, Gallo

Premesso che

il complesso urbano e rurale di Stupinigi, inserito nell'area naturale protetta "Parco Naturale di Stupinigi", è costituito da plurimi beni immobili ricadenti nel vasto territorio dei Comuni di Nichelino, Orbassano e Candiolo e Torino - facenti parte del c.d. Comparto di Stupinigi (con esclusione della Palazzina) - un tempo interamente di proprietà dell'Ordine Mauriziano quale prima dotazione sabauda del suo Fondatore per assicurarne gli scopi con i proventi delle terre (1573);

con atto di compravendita a rogito Notaio Giovanna Ioli del 19 gennaio 2009, repertorio n. 57578 raccolta n. 22009 e successivo atto rep 57579 raccolta 22010 di pari data , la Regione Piemonte ha acquistato dalla Fondazione Ordine Mauriziano (di seguito FOM), quale erede dell'Ordine Mauriziano, la piena proprietà dei beni immobili facenti parte del c.d. Comparto di Stupinigi nell' intento di consentire la valorizzazione unitaria di tutela storico-culturale e architettonica dell'intero compendio;

l'acquisizione da parte della Regione del complesso degli immobili di cui sopra non comprende la Palazzina di Caccia di Stupinigi con il retrostante giardino ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina stessa ed il Padiglione denominato Castelvecchio che restano di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DL 19.11.2004 n. 277, convertito con modificazioni in legge 21.1.2005 n. 4.

Richiamate:

la D.G.R. n. 2 -11194 del 14.4.2009, con cui veniva approvato un protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino , Comune di Nichelino, Ente Parco di Stupinigi, Ente Parco Fluviale del Po e Fondazione Ordine Mauriziano per la riqualificazione e la valorizzazione architettonica, ambientale e paesaggistica relativa al progetto 'Nichelino 2010' a sud dell'area metropolitana;

la L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i., che nell'abrogare la L.R. 14.1.1992 n. 1, aveva istituito l'Ente Gestione delle aree protette dei Parchi Reali, ente strumentale della Regione Piemonte, che ha tra le finalità istituzionali (art. 12 lett. b), fra le altre, la gestione del parco naturale di Stupinigi con la valorizzazione del suo patrimonio storico-culturale e architettonico e la promozione di iniziative di sviluppo compatibile;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12011 del 4 agosto 2009, con cui la Regione Piemonte affidava all'allora denominato Ente Parco di Stupinigi (oggi Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali) la gestione dei contratti di affitto e di locazione dei beni di proprietà regionale appartenenti al contesto urbano e rurale del comparto di Stupinigi nonché la gestione dei locali da destinare a sede dello stesso.

Dato atto, inoltre, che:

ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 2- 11194 del 14.4.2009, con cui nell'ambito dell'ampio progetto di riqualificazione ambientale e culturale del complesso di Stupinigi e di tutta l'area adiacente che insiste su diversi comuni limitrofi, era stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, l'Ente Parco di Stupinigi, l'Ente Parco Fluviale del Po e la Fondazione Ordine Mauriziano,in data 14 dicembre 2009, l'Accordo di Programma (adottato con D.P.G.R. n. 22 del 10 marzo 2010) tra la Regione Piemonte e il Comune di Nichelino per la riqualificazione e la valorizzazione architettonica, ambientale e paesaggistica relativa al progetto 'Nichelino 2010' a sud dell'area metropolitana;

nel suddetto accordo di programma, l'area di Stupinigi costituiva uno specifico ed importante ambito di intervento, relativamente al quale la Regione, nel perseguire il disegno strategico di rilancio di tutta l'area circostante la Palazzina di Caccia, si proponeva di perseguire l'ottimale utilizzo degli immobili tenendo conto che la promozione del relativo progetto di recupero doveva avvenire in sintonia con i soggetti competenti a rendere coerente il sistema complessivo, in coerenza con le previsioni del Piano d'Area approvato con D.G.R. n. 9- 4066 del 2 luglio 2012;

con D.G.R. 15 dicembre 2017 n. 47-6153, la Regione aveva approvato la formalizzazione di un Protocollo d'Intesa al fine di attivare il confronto tra la Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano, Vinovo, Ente di gestione aree protette parchi reali, Fondazione Ordine Mauriziano, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude finalizzato a promuovere la collaborazione per la realizzazione degli interventi di recupero, valorizzazione, sviluppo e fruibilità del Compendio di Stupinigi, in particolare del Concentrico, nella stretta connessione dei poderi juvarriani e del "borgo" di appartenenza con le Esedre confinanti, tutelando il tessuto sociale ed economico già esistente e favorendo gli investimenti di privati.

Precisato che, il protocollo d'intesa suindicato prevedeva la costituzione di:
- una Cabina di regia politico-strategica, a coordinamento regionale e con idonea rappresentanza degli Enti coinvolti, da convocarsi anche su richiesta di ciascuno dei firmatari del Protocollo, per il

coordinamento degli interventi di competenza dei singoli attori coinvolti, la definizione e l'attuazione delle azioni preparatorie e dei progetti di valorizzazione individuati e condivisi nonché l'eventuale attivazione di sinergie con ulteriori programmazioni/progettazioni di natura pubblica o attraverso l'attivazione di parternariati pubblico-privati;
- un Tavolo tecnico, a coordinamento regionale, con personale avente le necessarie competenze, con il compito di informare, promuovere e sviluppare il Protocollo sul territorio interessato, anche attraverso l'organizzazione e il coordinamento di azioni di sistema nonché monitorare lo svolgimento delle attività e garantire la coerenza con i contenuti e le finalità del Protocollo stesso. E da parte degli enti coinvolti, dei seguenti impegni:
- la Regione Piemonte con l'impegno a finanziare parte degli interventi di riqualificazione del Concentrico;
- impegno dell'Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali nell'ambito delle competenze di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 90-12011 del 4 agosto 2009, a proseguire le attività gestionali affidate;
- la Città Metropolitana l'impegno a completare la viabilità (ultimo lotto Variante di Borgaretto), al fine di consentire la riqualificazione del tratto viario di accesso al Concentrico e a dare valenza strategica al presente Protocollo;
- la Città di Torino l'impegno a mettere a disposizione il tratto viario di accesso al Concentrico, consentendone l'utilizzo e la valorizzazione al fine della realizzazione degli interventi di riqualificazione.

Preso atto che, in attuazione della D.G.R. n. 90-12011 del 4 agosto 2009 e del suddetto protocollo d'intesa, l'Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali ha provveduto alla gestione dei contratti di affitto agrari e dei canoni di concessione dei terreni, nonchè alla gestione dei contratti di locazione di fabbricati ad uso abitativo e commerciale di proprietà della Regione.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) n°3 della l.r. 19/2009 e dell' art. 5, comma 2, lett.a) n. 3 dello Statuto dell'Ente di gestione approvato con DPGR n° 86 dell'8 novembre 2021 è compito del soggetto gestore dell'area protetta " *valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico";*

l'art 29, comma 1 della medesima normativa, prevede che la Regione, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti degli enti gestori definisca gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree naturali protette con propri provvedimenti di indirizzo;

la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico di Stupinigi, condotta anche in modo integrato mediante il coinvolgimento dei soggetti e delle istituzioni già presenti sul territorio, risulta funzionale alla fruizione compatibile degli spazi e all'offerta di nuovi ed efficienti servizi alla collettività, in una logica di sviluppo economico locale nel rispetto della vocazione storica e naturalistica dell'itera area coinvolta nonché di doveroso contributo all'unitarietà del sistema delle Residenze Sabaude, riconosciute Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Ritenuto opportuno definire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 della L.R. 19/2009, le linee di indirizzo per la definizione dell'obiettivo necessario per assicurare e potenziare la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico presente all'interno del Parco naturale di Stupinigi e di riqualificazione dell'intera area interessata, di seguito indicate:

- prevedere che, a seguito dell'attivazione di apposita struttura operativa e del trasferimento delle risorse, verrà affidato all'Ente parco di gestione delle aree protette dei parchi reali - oltre alla

gestione dei contratti di affitto e di locazione dei beni di proprietà regionale, già affidata con D.G.R. n. 90-12011 del 4 agosto 2009- anche la gestione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli edifici e degli impianti esistenti;

- fornire l'indirizzo all'Ente di gestione dei Parchi reali, al fine di consentire la più efficace attuazione dell'obiettivo e dell'azione sopra declinati, di predisporre uno studio ed un' analisi per istituire una struttura operativa di coordinamento incardinata presso l'Ente medesimo, cui affidare il compito istituzionale della gestione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli edifici e degli impianti esistenti sul patrimonio immobiliare in coerenza con gli indirizzi regionali;

- prevedere che tale struttura operativa di coordinamento, considerato che l'Ente parco ha frequenti confronti e interlocuzioni sia con gli organi che con gli uffici di tutti gli enti interessati a detto Parco, dovrà svolgere i suddetti interventi in coordinazione con gli Enti pubblici coinvolti con tempestività, efficacia, efficienza e a regola d'arte;

- effettuare un'analisi tecnico - economica avente ad oggetto l'individuazione e la quantificazione dei costi per il funzionamento della struttura, fra cui le spese relative al personale, con particolare riferimento al personale in possesso dei requisti di cui all'art. 15 del d.Lgs. 36/20023 ed all. 1.2. del medesimo decreto, le spese relative alla qualificazione dell'Ente quale stazione appaltante di cui all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, all'ampliamento dei locali, all'implementazione dei sistemi informatici e delle utenze per consentire alla Giunta regionale di stabilire un limite di spesa per il funzionamento della struttura.

Tenuto conto che:
ai sensi degli artt. 19 e 22 della L.R. n. 19 del 29 giugno 2009, l' Ente parco di gestione delle aree protette dei parchi reali (ente strumentale della Regione) adotta un proprio Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) da attuarsi nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla Giunta Regionale;

la Giunta regionale definisce la dotazione organica dell'Ente parco a valle dell'elaborazione da parte dell'Ente Parco del PIAO e pertanto sarà necessaria, sulla base dell'analisi tecnico – economica, l'individuazione da parte della Giunta regionale dei limiti di spesa in materia di personale per il funzionamento della struttura tecnica operativa affinché l'Ente possa esperire la propria autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria.

Dato atto di rinviare a successiva delibera lo stanziamento delle risorse necessarie per l'assegnazione dell'obiettivo e delle azioni ai fini dell'attuazione di quanto sarà definito.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto si rinvia a successiva delibera lo stanziamento delle risorse necessarie per l'assegnazione dell'obiettivo e delle azioni ai fini dell'attuazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime

art. 29 comma 1 della L.R. 19/2009

delibera

1) di affidare all'Ente di gestione dei Parchi reali la valorizzazione e riqualificazione degli immobili facenti parte del Compendio di Stupinigi - a seguito dell'identificazione di una soluzione organizzativa e del trasferimento delle risorse di cui al punto 3 - oltre alla gestione dei contratti di affitto e di locazione dei beni di proprietà regionale, già affidata all'Ente parco con D.G.R. n. 90-12011 del 4 agosto 2009- anche la gestione di specifici interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli edifici e degli impianti esistenti;

2) di autorizzare, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti degli enti gestori delle aeree protette dei parchi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 della L.R. 19/2009, l'Ente di gestione dei Parchi reali a redigere uno studio di fattibilità avente ad oggetto l'istituzione di una struttura operativa di coordinamento incardinata presso l'Ente di gestione dei Parchi reali, che provveda alla gestione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli edifici e degli impianti esistenti sul patrimonio immobiliare, che - sentita la Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore sostenibile, biodiversività ed Aree naturali - analizzi sotto il profilo tecnico ed economico i costi per il funzionamento della struttura fra cui le spese relative al personale con particolare riferimento alle professionalità in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 ed all. 1.2. del d.Lgs. 36/20023, le spese relative alla qualificazione dell'Ente quale stazione appaltante di cui all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, all'ampliamento dei locali, all'implementazione dei sistemi informatici e delle utenze, per consentire alla Giunta regionale di stabilire un limite di spesa per il funzionamento della struttura;

3) di stabilire che l'istituzione della suddetta struttura di coordinamento è subordinata alla definizione del limite di spesa preventivamente definito dalla Giunta Regionale nonché al trasferimento delle risorse medesime all'Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali;

4) di demandare, all'esito della suddetto studio ed al trasferimento delle risorse, all'Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali l'istituzione presso la sede Stupinigi di una struttura a ciò specificatamente dedicata, dotata di personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 ed all. 1.2. del d.Lgs. 36/20023, rimettendo al medesimo Ente le modalità di scelta e l'individuazione delle professionalità necessarie alla struttura che dovrà essere attivata;

5) di prevedere che la struttura di coordinamento avrà il compito di svolgere una funzione di coordinamento degli enti che operano nell'ambito della valorizzazione del Compendio di Stupinigi, nonché per la gestione di interventi sul patrimonio immobiliare in coerenza con gli indirizzi regionali;

6) di demandare alla Struttura unica di coordinamento che sarà incardinata nell'Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali, la redazione di una proposta di Piano tecnico operativo di manutenzione, valorizzazione e riqualificazione degli immobili facenti parte il Compendio di Stupinigi, che definisca la tipologia degli interventi da realizzare, il cronoprogramma di realizzazione, il quadro economico dei costi, piano che dovrà essere aggiornato annualmente;

7) di demandare alla Direzione Regionale Risorse Finanziarie Patrimonio di concerto con la Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore sostenibile, biodiversività ed Aree naturali, la predisposizione di una convenzione attuativa con l'Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali che, oltre a recepire il piano tecnico operativo di cui sopra, definirà le modalità di gestione

degli interventi di valorizzazione da eseguire sugli immobili del Compendio di Stupinigi, le modalità di rendicontazione e verifica dell'attività da parte della Regione nonché i reciproci diritti ed obblighi, dandone comunicazione alla Giunta regionale;

8) che il presente provvedimento non comporta, per quanto riguarda l'attività di studio ed analisi sopra descritta, effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.